

# **Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)**

## **Modifica del 4 giugno 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 luglio 2008<sup>1</sup> sulle armi è modificata come segue:

*Art. 3 lett. a n. 1*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 19 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Possono essere acquistati senza permesso d'acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:

- a. i fucili a ripetizione d'ordinanza svizzeri;

*Art. 20, rubrica*

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi in caso  
di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche  
(art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

*Art. 23 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport:

*Art. 30*                      **Contabilità**  
(art. 21 LArm)

<sup>1</sup> I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all'articolo 21 capoverso 2 LArm.

<sup>1</sup>    **RS 514.541**

<sup>2</sup> Devono tenere i libri contabili di cui all'articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi:

- a. la quantità, il tipo, la designazione, il calibro e il numero delle armi, parti essenziali di armi e accessori di armi, fabbricati, acquistati o alienati, come pure delle armi da fuoco riparate, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione o riparazione;
- b. la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione;
- c. le generalità del fornitore o dell'acquirente;
- d. le scorte di magazzino.

<sup>3</sup> Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all'autorità competente. Va negata la consultazione a terzi.

*Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d*

Contrassegno di armi da fuoco

(art. 18a LArm)

<sup>1</sup> Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi e accessori di armi fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

- c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
- d. l'anno di fabbricazione.

*Art. 31a*                    Contrassegno di munizioni

(art. 18b LArm)

Sulle unità elementari d'imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile:

- a. il numero d'identificazione della fornitura;
- b. la designazione del fabbricante;
- c. il calibro;
- d. il tipo di munizioni.

*Art. 40 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 44*            Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta

(art. 22b LArm)

<sup>1</sup> Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all'Ufficio centrale Armi mediante l'apposito modulo.

<sup>2</sup> La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate;
- b. il luogo di destinazione;
- c. la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi;
- d. il mezzo di trasporto;
- e. la data d'invio e il giorno di arrivo previsto.

<sup>3</sup> Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e non sono necessarie.

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

- a. è garantito il trasporto sicuro; e
- b. il richiedente presenta un'attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione.

<sup>5</sup> Se l'attestazione di cui al capoverso 4 lettera b non può essere presentata, l'Ufficio centrale Armi può rilasciarne una.

*Art. 45**Abrogato**Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 12 cpv. 3, 15 cpv. 1, 28 cpv. 1, 34 cpv. 1, 35 cpv. 1, 36 cpv. 1, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 46 cpv. 2, 48 cpv. 1 e 68 cpv. 4) nonché un contratto modello per l'alienazione di un'arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d'acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il contratto modello possono essere richiesti all'autorità cantonale competente o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

*Art. 54, rubrica e cpv. 1-3*

Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione

(art. 31 cpv. 5 LArm)

<sup>1</sup> Se l'oggetto sequestrato conformemente all'articolo 31 LArm è utilizzabile, l'autorità competente può disporne liberamente.

<sup>2</sup> Se l'oggetto non è utilizzabile, l'autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.

<sup>3</sup> Il legittimo proprietario dev'essere indennizzato se l'oggetto non può essergli restituito.

*Art. 60*                    Generalità  
(art. 32b LArm)

<sup>1</sup> Come generalità figurano:

- a. nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell'ASWA e nei sistemi d'informazione cantonali relativi all'acquisizione di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo e la cittadinanza;
- b. nella DAWA: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l'indirizzo.

<sup>2</sup> La DEBBWA e la DAWA contengono, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 32b capoverso 2 LArm, le indicazioni seguenti:

- a. il fabbricante;
- b. il calibro.

*Art. 61–63*

*Abrogati*

*Art. 66*                    Durata della conservazione dei dati  
(art. 32c cpv. 4 LArm)

<sup>1</sup> I dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA e dell'ASWA sono conservati per 50 anni.

<sup>2</sup> I dati del sistema d'informazione cantonale relativo all'acquisizione di armi da fuoco sono conservati per almeno 30 anni.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 2 sono modificati come segue:

*Allegato 1 lett. a n. 1*

*Abrogato*

*Allegato 1 lett. c n. 2 e 6*

	Fr.
c. ...	
2. armi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm	50.—
...	
6. armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera f LArm	120.—

*Allegato 2 lett. c*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>2</sup> L'allegato 3 è abrogato

## III

La presente modifica entra in vigore il 28 luglio 2010.

4 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

